N. 5406/2016 R.G.

TRIBUNALE di GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Laura Casale,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.10.2016,
sulla domanda promossa da:

[redacted] nato il [redacted]1996 a Kayes (Mali),
elettivamente domiciliato in Genova, S. S. Viale 5/2, presso lo studio dell'Avv. A. Ballerini che lo rappresenta e difende come da mandato in atti

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:
l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. [redacted]/2016 emesso in data 23.2.2016 e notificato alla parte il 22.3.2016

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" *e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150* ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione … ")

Firmato Da: PARODI LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e153083369be43d04d36691fdc68984 - Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il sig. [redacted], cittadino maliano della regione del Kayes ha presentato alla Questura di Genova domanda per "richiesta di asilo politico": nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione Territoriale competente egli ha dichiarato di aver dovuto lasciare il proprio paese nel giugno 2012 a causa della relazione avuta, a partire dall'inizio dell'anno, con la terza moglie, quindicenne, del padre il quale, al momento della scoperta della loro relazione, avrebbe dato origine ad una colluttazione tra i due nel corso della quale sarebbe partito un colpo dal fucile del padre che avrebbe ucciso la figlia di 4 mesi, nata appunto dalla sua terza moglie, bambina che si trovava nella stessa stanza dove i due amanti si incontravano di nascosto e dove il padre avrebbe appunto scoperto il figlio.

La sezione di Genova della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data 23.2.2016 ha respinto la richiesta ed ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria ritenendo il suo racconto poco specifico e dettagliato oltre che confuso.

Con ricorso tempestivamente depositato il signor [redacted] ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento: in via principale, dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; in via subordinata, della sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs n. 251/2007.

Il Ministero dell'Interno e la Commissione, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, sono rimasti contumaci, pur avendo il primo fatto pervenire breve memoria, e il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio.

All'udienza fissata per il giorno 17.10.2016 è stato ascoltato il ricorrente con l'ausilio di un interprete, pur comprendendo il primo abbastanza bene la lingua italiana, e ad esito della sua audizione il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di provvedere.

***

Come noto, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/Ue.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese,*

Firmato Da: PARODI LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e153083388be43d04d36691fdc68984 - Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7

oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno... ".

L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, *tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda"* e che impongono una

Firmato Da: PARODI LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e153083369be43d04d36691fdc68984 - Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7

valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *"in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buonafede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia*" (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che "*La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone*".

Ciò premesso e ricordato, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, come già ha ritenuto la Commissione nel provvedimento impugnato, il racconto del richiedente non sia adeguatamente articolato e preciso e che il signor [redacted] non abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso.

In effetti, anche davanti all'odierno Giudicante, egli si è contraddetto affermando, intanto, che la piccola rimasta uccisa era la figlia della terza moglie di suo padre e di suo padre, mentre in Commissione aveva inizialmente dichiarato che la piccola era la figlia dell'altra moglie, particolare di non trascurabile rilevanza, e che, sempre in questa sede, il colpo dal fucile è partito accidentalmente mentre lui avrebbe attaccato il padre, diversamente che in Commissione ove invece, a domanda specifica, ha precisato di essere stato lui a sparare, toccando con un dito il fucile, fucile che teneva il padre.

Non privo di rilevanza, inoltre, può rivestire il fatto che il racconto del ricorrente sia del tutto analogo (quanto al fatto storico di un omicidio colposo per il quale egli teme di essere ucciso dal familiare) a quello di altro richiedente la protezione internazionale, guarda caso fuggito anch'egli dal Mali nel maggio/giugno 2012 , sentito alla medesima udienza del 17.10.2016, ed anch'egli destinatario di una lettera spedita nello stesso periodo dal Mali e cioè nell'aprile 2016.

In questa situazione, ritiene questo Giudice che il richiedente non abbia dimostrato una buona fede soggettiva e che le sue dichiarazioni siano poco plausibili, apparendo soprattutto poco

Firmato Da: PARODI LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e153083368be43d04d36691fdc68984 - Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7

credibile ed inverosimile che egli, a distanza di quattro anni dall'evento narrato, sia ancora cercato dal padre.

Ciò precisato e dato atto che la stessa difesa del ricorrente in sede di discussione non ha insistito per il riconoscimento dello status di rifugiato non appaiono neppure sussistere, ad avviso di chi scrive, i presupposti per il riconoscimento a suo favore della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D.D lgs 2007 n. 251: la normativa comunitaria ed interna, come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. C) del d.lgs. 2007 n.251, richiede infatti la presenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o interno o internazionale e, come recentemente ricordato la Corte di Giustizia ha ricordato che "*mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*" (punto 29 della sentenza 30.1.2014).

Al riguardo va ricordato che i più recenti rapporti delle organizzazioni internazionali evidenziano una mancanza di stabilizzazione della situazione politica del Mali, data dalla persistenza del conflitto armato interno, in particolare nel nord del paese, nonostante la firma di un accordo di pace e che quindi in varie parti del paese i gruppi armati hanno continuato a commettere abusi e crimini di diritto internazionale (V. ultimo Rapporto Amnesty International) : malgrado le apparenze, il cessate il fuoco siglato a giugno 2013, infatti, è già stato rotto nel settembre successivo e attentati contro civili e operatori Onu impegnati nella stabilizzazione continuano ad essere compiuti dai separatisti tuareg e dai fondamentalisti islamici. Il Governo risponde con dure rappresaglie ed è spesso accusato di violazione dei diritti umani. Insomma il Mali, come evidenziato nel sito www.europinione.it di cui la difesa del ricorrente ha prodotto un estratto, "specialmente nella zona settentrionale, si presenta ormai da tre anni come il teatro di una guerra civile fra tre fazioni: il governo di Bamako, i tuareg ed i Jihadisti vicini ad Al-Qaeda".

Il nostro Ministero degli Affari Esteri segnala a sua volta la difficile situazione del Mali evidenziando che "alla luce dell'elevato rischio terroristico nel Paese e del recente attacco alla base militare di Nampala del centro del Mali (19 luglio 2016) le Autorità hanno decretato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 marzo 2017" (V. estratto dal sito "Viaggiare Sicuri" prodotto in udienza dalla difesa del ricorrente, pubblicato il 2.8.2016 e valido fino al 12.10.2016)

In questa difficile e delicata situazione politica del Mali, si ritiene che, pur non integrando essa una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale,

Firmato Da: PARODI LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e153083369be43d04d36691fdc68984 - Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7

provenendo peraltro il ricorrente dalla regione del Kayes, e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Quanto alla protezione umanitaria, l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 22114), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di *"un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria." (così* Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903). I giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio secondo cui *"In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore."* (cfr. Corte di Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

Ritiene quindi il Tribunale che la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, meriti accoglimento in ragione della situazione generale di insicurezza del Paese d'origine del soggetto, come sopra ricostruita e descritta: appare infatti verosimile che il ricorrente, se tornasse nel suo Paese, vista la situazione generale del Mali, ancora in via di stabilizzazione, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/15), idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana

Firmato Da: PARODI LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e153083689be43d04d366911dc68984 - Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7

A ciò si aggiunga che il ricorrente è orfano di madre e l'unico legame familiare significativo rimasto in Mali sarebbe con quel padre di cui avrebbe colposamente ucciso la figlioletta, mentre qui ha dimostrato una concreta volontà di integrarsi in Italia, andando anche a scuola per imparare l'italiano, (che in udienza ha dimostrato di saper parlare bene) facendo un corso base di informatica e svolgendo attività di volontariato, come dai numerosi certificato prodotti che ne attestano l'impegno ed il lodevole comportamento anche nei confronti dei suoi connazionali, sicchè, se tornasse nel suo paese d'origine, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione specifica ed estrema di vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La mancata costituzione in giudizio da parte del Ministero e la circostanza che la domanda viene accolta anche sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta in giudizio rendono equa la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

-Riconosce in capo al sig. [redacted] nato il [redacted] 1996 a Kayes (Mali), il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari e per l'effetto

-Annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. 10468/2016, nella parte in cui dispone che *"non si ravvisano; inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro"*.

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Così deciso in Genova, il 19 Ottobre 2016

Firmato Da: PARODI LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e153083369be43d04d36691fdc68984 - Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7

N. 5405/2016 R.G.

TRIBUNALE di GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Laura Casale,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.10.2016,
sulla domanda promossa da:

[redacted], nato l' [redacted] 1994 a Kidal (Mali),
elettivamente domiciliato in Genova, S. S. Viale 5/2, presso lo studio dell'Avv. A. Ballerini che lo rappresenta e difende come da mandato in atti

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:
l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. 6669/2016 emesso in data 2.2.2016 e notificato alla parte il 22.3.2016

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" *e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150* ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione … ")

Firmato Da: PARODI LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e153083369be43d04d36691fdc68984 - Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il sig. [redacted] cittadino maliano della città di Kidal ha presentato alla Questura di Genova domanda per "richiesta di asilo politico": nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione Territoriale competente egli ha dichiarato che il motivo della partenza dal Mali alla volta della Libia e poi dell'Italia è legato ad un incidente avvenuto durante una battuta di caccia notturna, durante la quale egli avrebbe ucciso accidentalmente un amico, esprimendo egli il timore di essere ucciso dai parenti dell'amico che lo ritengono responsabile della morte del congiunto.

La sezione di Genova della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data 2.2.2016 ha respinto la richiesta ed ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria ritenendo il suo racconto poco specifico e dettagliato oltre che carente di coerenza interna e poco coerente e plausibile.

Con ricorso tempestivamente depositato il signor [redacted] ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento: in via principale, dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; in via subordinata, della sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs n. 251/2007.

Il Ministero dell'Interno e la Commissione, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, sono rimasti contumaci, pur avendo il primo fatto pervenire breve memoria, e il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio.

All'udienza fissata per il giorno 17.10.2016 è stato ascoltato il ricorrente con l'ausilio di un interprete, comprendendo poco il primo la lingua italiana, e ad esito della sua audizione il difensore ha insistito come in ricorso ed in particolare per il riconoscimento della protezione umanitaria ed il Giudice si è riservato di provvedere.

***

Come noto, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/Ue.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno... "*.

Firmato Da: PARODI LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e16308369be43d04d36691fdc68984 - Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7

L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, *tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda" e* che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

Firmato Da: PARODI LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e153083389be43c04d366911fc68984 - Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *"in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buonafede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia*" (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che "*La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone*".

Ciò premesso e ricordato, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, come già ha ritenuto la Commissione nel provvedimento impugnato, il racconto del richiedente non sia adeguatamente articolato e preciso e che il signor [redacted] non abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso.

In effetti, anche davanti all'odierno Giudicante, egli si è contraddetto affermando che, dopo aver spiegato alla famiglia della vittima che cosa era successo, costoro lo avevano chiuso in casa ed erano andati a vedere il corpo del suo amico che era ancora nella savana così che lui è riuscito a scappare dalla finestra di quella casa, lo stesso giorno della morte del suo amico, mentre in Commissione aveva dichiarato che egli si era recato insieme ai familiari della vittima sul luogo dell'incidente.

A ciò si aggiunga che, mentre in Commissione, egli ha ricondotto il motivo per cui egli ha lasciato il proprio paese soltanto alla predetta uccisione accidentale dell'amico, in questa sede egli ha, per così dire, "condito" di ulteriori particolari il racconto riferendo di problemi legati alle due famiglie, la sua e quella dell'amico ucciso, antagoniste sia per motivo di contesa di terreni sia per motivi sentimentali: particolari, peraltro riportati anche nella lettera che avrebbe ricevuto dallo zio e prodotta in udienza, che, ove fossero veri, appare poco verosimile siano stati del tutto omessi nel suo racconto in sede di Commissione.

Non privo di rilevanza, inoltre, può rivestire il fatto che il racconto del ricorrente sia del tutto analogo a quello di altro richiedente la protezione internazionale, guarda caso fuggito anch'egli dal Mali nel maggio 2012 , sentito alla medesima udienza del 17.10.2016.

Firmato Da: PARODI LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e153083369be43d04d36691fdc68984 - Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7

In questa situazione, ritiene questo Giudice che il richiedente non abbia dimostrato una buona fede soggettiva e che le sue dichiarazioni siano poco plausibili, apparendo soprattutto poco credibile ed inverosimile che egli, a distanza di quattro anni dall'evento narrato, sia ancora cercato dai familiari dell'amico colposamente ucciso.

Ciò precisato e dato atto che la stessa difesa del ricorrente in sede di discussione non ha insistito per il riconoscimento dello status di rifugiato non appaiono neppure sussistere, ad avviso di chi scrive, i presupposti per il riconoscimento a suo favore della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D.D lgs 2007 n. 251: la normativa comunitaria ed interna, come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. C) del d.lgs. 2007 n.251, richiede infatti la presenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o interno o internazionale e, come recentemente ricordato la Corte di Giustizia ha ricordato che "*mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva la definizione di danno grave .... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*" (punto 29 della sentenza 30.1.2014).

Al riguardo va ricordato che i più recenti rapporti delle organizzazioni internazionali evidenziano una mancanza di stabilizzazione della situazione politica del Mali, data dalla persistenza del conflitto armato interno, in particolare nel nord del paese, nonostante la firma di un accordo di pace e che quindi in varie parti del paese i gruppi armati hanno continuato a commettere abusi e crimini di diritto internazionale (V. ultimo Rapporto Amnesty International) : malgrado le apparenze, il cessate il fuoco siglato a giugno 2013, infatti, è già stato rotto nel settembre successivo e attentati contro civili e operatori Onu impegnati nella stabilizzazione continuano ad essere compiuti dai separatisti tuareg e dai fondamentalisti islamici. Il Governo risponde con dure rappresaglie ed è spesso accusato di violazione dei diritti umani. Insomma il Mali, come evidenziato nel sito www.europinione.it di cui la difesa del ricorrente ha prodotto un estratto, "specialmente nella zona settentrionale, si presenta ormai da tre anni come il teatro di una guerra civile fra tre fazioni: il governo di Bamako, i tuareg ed i Jihadisti vicini ad Al-Qaeda".

Il nostro Ministero degli Affari Esteri segnala a sua volta la difficile situazione del Mali evidenziando che "alla luce dell'elevato rischio terroristico nel Paese e del recente attacco alla base militare di Nampala del centro del Mali (19 luglio 2016) le Autorità hanno decretato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 marzo 2017" (V. estratto dal sito "Viaggiare Sicuri" prodotto in udienza dalla difesa del ricorrente, pubblicato il 2.8.2016 e valido fino al 12.10.2016)

Firmato Da: PARODI LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e153083369ba43d04d36691fdc68984 - Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7

In questa difficile e delicata situazione politica del Mali, si ritiene che, pur non integrando essa, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Quanto alla protezione umanitaria, l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 22114), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di *"un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria." (così* Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903). I giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio secondo cui *"In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore."* (cfr. Corte di Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

Ritiene quindi il Tribunale che la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, meriti accoglimento in ragione della situazione generale di insicurezza del Paese d'origine del soggetto, come sopra ricostruita e descritta: appare infatti verosimile che il ricorrente, se tornasse nel suo Paese, vista la situazione generale del Mali, ancora in via di stabilizzazione, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/15), idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana

Firmato Da: PARODI LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e153083369be43d04d36691fdc68984 - Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7

A ciò si aggiunga che il ricorrente ha solo la madre e la sorella in Mali mentre qui ha dimostrato una concreta volontà di integrarsi in Italia, andando anche a scuola per imparare l'italiano e svolgendo concreta attività di volontariato, come da certificato prodotto sicchè, se tornasse nel suo paese d'origine, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione specifica ed estrema di vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La mancata costituzione in giudizio da parte del Ministero e la circostanza che la domanda viene accolta anche sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta in giudizio rendono equa la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

-Riconosce in capo al sig. [redacted], nato l[redacted]1994 a Kidal (Mali), il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari e per l'effetto

-Annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. 6669/2016, nella parte in cui dispone che *"non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro"*.

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova,

Così deciso in Genova, il 18 Ottobre 2016

Il Giudice

Dott.ssa Laura Casale

Firmato Da: PARODI LAURA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e15308369be43c04d366b91fdc68984 - Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7

N. 4732/2016 R.G.

TRIBUNALE di GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Casella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.09.16,

nella causa promossa da:

[redacted] nato a [redacted] (Mali) il [redacted] 93

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini che lo rappresenta e difende come da mandato in atti

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. 12049/2016 emesso in data 28.12.2016 e notificato alla parte il 11.03.16

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

*Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25*_("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" *e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150* ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ... ")

Firmato Da: CASELLA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 229a6120f7ba7a41d600a8ffe6b7f97 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il sig. [redacted] cittadino maliano, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale Ufficio Territoriale di Genova emesso in data 28.12.16 con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286.

Questa la motivazione del rigetto: "*atteso che dalle dichiarazioni del richiedente non emergono fatti fondanti che possano comprovare la reale minaccia di morte . La storia appare poco convincente e raccontata in modo sommario. Appare poco credibile che un genitore con cui non si erano mai manifestati prima motivi di dissidi possa minacciare il figlio per il rifiuto di un matrimonio combinato. Inoltre appare poco plausibile che nello stesso momento in cui si manifesta questo conflitto il richiedente abbandoni immediatamente il paese senza provare almeno a capire se potessero esistere, anche con l'aiuto degli altri familiari, margini per recuperare il rapporto con il genitore, restando per qualche tempo nelle vicinanze invece che partire per un altro paese ..*"

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento a suo favore della protezione internazionale (status di rifugiato o in subordine protezione sussidiaria) o umanitaria.

All'udienza dell' 11.10.2016 è stato sentito il ricorrente con l'ausilio di un interprete ed il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il Ministero dell'Interno, pur se ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio; il Procuratore della Repubblica non ha rassegnato conclusioni né ha fatto pervenire comunicazione alcuna circa l'esistenza di condizioni ostative al riconoscimento della protezione internazionale. Più in generale non consta agli atti l'esistenza di alcuna condizione ostativa.

Deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorrente non ha confermato il racconto fatto alla Commissione, alla quale aveva, sinteticamente, riferito di essersi trasferito a Kidal all'età di quattro anni, di lavorare la terra come agricoltore e di aver rifiutato il matrimonio combinato da suo padre con una cugina. Il padre a questo punto lo aveva cacciato di casa minacciandolo di morte se non si fosse allontanato ed egli è scappato subito recandosi in Algeria e quindi in Libia ed infine in Italia.

Nel ricorso ha invece dichiarato di essere fuggito dal Mali per sottrarsi all'addestramento coatto in un campo Jhidista ove sarebbe stato sottoposto a torture, violenze e mutilazioni da

Firmato Da: CASELLA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 229a612d1f7ba7a41d600a8ffe6b7f97 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

parte di un gruppo di estremisti islamici di cui faceva parte anche suo fratello maggiore, Teme, in caso di rimpatrio, di poter essere individuato ed ucciso in quanto disertore della Jhiad.

In sede di audizione giudiziale il ricorrente è apparso molto provato, ha tenuto un atteggiamento che è parso, anche fisicamente, di totale chiusura e diffidenza; con l'aiuto dell'interprete è stato possibile, faticosamente, fargli confermare che le ferite e le mutilazioni che alla C.T aveva detto di aver riportato in Libia, gli sono state cagionate in realtà in Mali (il ricorrente ha subito l'amputazione del dito indice della mano destra e l'incisione del pollice destro ed ha una cicatrice sulla testa). Secondo quanto si legge nel ricorso l'amputazione gli è stata inflitta dagli Jhaidisti per punizione contro un tentativo di fuga dal campo di addestramento nel deserto nel quale era tenuto prigioniero (il secondo tentativo di fuga è invece andato a buon fine e il signor [redacted] è riuscito a raggiungere l'Algeria).

All'esito dell'audizione giudiziale ritiene questo giudicante di non avere sufficienti elementi di valutazione per stabilire quale dei due racconto sia veritiero, ai fini della concessione delle più ampie misure richieste dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. L'evidente stato psicologico di prostrazione del ricorrente, in uno con i suoi forti limiti cognitivi evidenziati dalla relazione psicologica prodotta dal difensore in udienza, hanno di fatto impedito al medesimo di compiere "*ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda*" di fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del d. lgs. 2007\251.

Ritiene tuttavia questo giudicante che sussistano i presupposti per la concessione al ricorrente del beneficio della **protezione umanitaria** previsto dall'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008, che dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere **gravi motivi di carattere umanitario**, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 22111) ed il ricorrente è appunto risultato essere una persona estremamente fragile e vulnerabile.

Appare probabile che il ricorrente, visto anche il tempo trascorso dall'emigrazione (quattro anni), l'interruzione di rapporti con i familiari rimasti in Mali e la sua provenienza dalla regione di Kidal (la cui situazione rimane, secondo siti accreditati, preoccupante sotto il profilo della

Firmato Da: CASELLA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 229a612d1f7ba7a41d600a8fe6b7f97 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

sicurezza, al pari di altre città del nord del Mali) se tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/15), idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La mancata costituzione in giudizio da parte del Ministero e la controvertibilità della questione trattata rendono equa la irripetibilità delle spese processuali.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

Riconosce in capo al sig. [redacted] nato a [redacted] (Mali) il [redacted].93 il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari e per l'effetto

-Annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova n. prot. 12049/2016 emesso in data 28.12.2016 e notificato alla parte il 11.03.16nella parte in cui dispone che *"non si ritiene sussistano i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 286/1998 anche in considerazione dell' assenza di motivi ostativi al suo rientro"*.

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova,

Genova, 11.10.2016

Il Giudice

Dott.ssa Manuela Casella

Firmato Da: CASELLA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 229a612d17ba7a41d600a8ffe6b7f97 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

N. 4031/2016 R.G.

TRIBUNALE di GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Casella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.09.16,

nella causa promossa da:

[redacted] nato a [redacted] (Mali) il [redacted] 94

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini che lo rappresenta e difende come da mandato in atti

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

Firmato Da: CASELLA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 229a612d1f7ba7a41d600a8ffe6b7f97 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. 7881/2016 emesso in data 8.02.2016 e notificato alla parte il 25.02.16

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" *e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150* ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ... ")

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il sig. [redacted] cittadino maliano della città di [redacted], a [redacted] da Bamako, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale Ufficio Territoriale di Genova emesso in data 8.02.16 con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286.

Questa la motivazione del rigetto: "*atteso che dalle dichiarazioni del richiedente non emergono fatti fondanti che possano comprovare la reale minaccia di morte né la reale impossibilità di rientrare nel paese di origine. Il racconto presenta molti aspetti poco credibili. La permanenza presso i ribelli non viene dettagliata ma raccontata in modo sommario. In particolare l'episodio della fuga evidenzia molte lacune. Appare poco credibile che i guerriglieri tenessero persone in prigionia per diversi mesi per poi lasciarle fuggire senza cercarle. Oltretutto nove persone nel deserto senza alcun supporto sarebbero state facilmente rintracciabili da guerriglieri che avevano mezzi di locomozione..*"

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento a suo favore della protezione internazionale (status di rifugiato o in subordine protezione sussidiaria) o umanitaria.

Firmato Da: CASELLA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 229a612d1f7ba7a41d600a8fe6b7f97 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

All'udienza del 30.09.2016 è stato sentito il ricorrente ed il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il Ministero dell'Interno, pur se ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio; il Procuratore della Repubblica non ha rassegnato conclusioni né ha fatto pervenire comunicazione alcuna circa l'esistenza di condizioni ostative al riconoscimento della protezione internazionale. Più in generale non consta agli atti l'esistenza di alcuna condizione ostativa.

Il ricorrente ha riferito di essere nato e cresciuto a Siby, vicino Bamako, di essere orfano di entrambi i genitori e di aver lavorato presso la bottega di un falegname finchè non è stato accusato ingiustamente dal suo datore di lavoro di complicità con i banditi che avevano svaligiato il laboratorio di falegnameria durante la notte, essendo egli in possesso delle chiavi.

Nel timore di essere arrestato e senza possibilità di difendersi, essendo il suo accusatore molto ricco, nel 2009 è fuggito a Gao presso uno zio paterno che lavorava come falegname ed è ivi rimasto fino al 2012, quando è scoppiata la guerra in Mali. Catturato dai ribelli e portato nel deserto è stato costretto a lavorare come schiavo nella cucina, per tre-quattro mesi. Riusciva infine a fuggire con altri nove prigionieri durante la grande preghiera del venerdì e veniva salvato nel deserto dopo due giorni e due notti da un pick-up incontrato lungo il cammino. Raggiungeva quindi l'Algeria dove restava per 14 mesi; quindi, sentendosi insicuro per la vicinanza al Mali, andava in Libia e da lì, scoppiata la guerra e subito anche un periodo di prigionia di due mesi, si imbarcava su un gommone Zodiac e veniva soccorso in mare dalla Guardia Costiera Italiana. Giungeva infine in Italia il 2.10.14.

Il ricorrente in sede di audizione giudiziale ha così raccontato le sue vicissitudini "*quando sono stato preso dai ribelli mi hanno portato in un posto nel deserto dove mi hanno messo a lavorare come schiavo. Io mi occupavo della cucina.*

Eravamo in 6 a cucinare insieme, cucinavamo per gli altri prigionieri ed i ribelli islamisti.

a.d.r dormivamo insieme, dormivamo sotto una tenda in una sorta di campo circondato da grandi muri dove era difficile scappare.

a.d.rI ribelli ci dissero che avrebbero gestito le cose secondo le leggi islamiche ad esempio chi avesse commesso adulterio sarebbe stato lapidato, chi rubava avrebbero subito il taglio della mano.

a.d.r eravamo tanti prigionieri ma non saprei dire quanti esattamente;

Firmato Da: CASELLA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 229a612d17ba7a41d600a8fe6b7f97 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

d. com'è riuscito a fuggire?
r:un giorno ci hanno detto di andare a pregare alla moschea,
a.d.r la moschea era poco distante dal campo , circa 5 minuti a piedi;
si trattava della grande preghiera del venerdì, prima della preghiera sono riuscito a scappare con altri ragazzi.
Stavamo andando alla moschea , da una parte c'erano i ribelli e dall'altra c'eravamo noi prigionieri. Prima di arrivare alla moschea alcuni di noi prigionieri siamo scappati.
A,.d.r: la grande preghiera del venerdì prende più tempo delle altre preghiere. Dura molto più del solito, quando se ne sono accorti noi eravamo già lontani.
sono scappato prima di arrivare alla moschea
a.d.r poi siamo stati nel deserto, la nostra intenzione era di andare in Algeria, eravamo 9 persone. Tre di noi sono morti nel deserto.
Sono morti di sete e di fame. Siamo stati due giorni e due notti nel deserto".

Prima di entrare nel merito del ricorso in esame, appare opportuno ricordare che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/Ue.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno... ".*

L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Firmato Da: CASELLA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 229a612d1f7ba7a41d600a8fe6b7f97 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Quanto alla **protezione umanitaria**, l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere **gravi motivi di carattere umanitario**, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 22111), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di *"un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria."* (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903). I giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio secondo cui *"In tema di*

Firmato Da: CASELLA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 229a612d1f7ba7a41d600a8fe6b7f97 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore." (cfr. Corte di Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, *tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda" e* che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *"in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione*

Firmato Da: CASELLA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 229a612d1f7ba7a41d600a8ffe6b7f97 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buonafede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che "*La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone*".

Ciò ricordato, nel caso di specie ritiene il Tribunale che nel racconto del ricorrente siano effettivamente presenti aspetti poco chiari e di dubbia verosimiglianza, tali da inficiare nel complesso la credibilità del racconto.

Soprattutto in merito alla originaria fuga nel 2009 dalla città natale di Siby, appaiono predisposte in maniera strumentale all'ottenimento dei benefici richiesti le due lettere dall'identico contenuto inviate al [redacted] da due suoi amici rimasti in Mali, datate marzo/aprile di quest'anno (in concomitanza con la proposizione del ricorso in esame da parte dell'interessato, depositato il 24.3.16) in cui i due amici lo mettono in guardia dal tornare in Mali, usando sostanzialmente le stesse parole, avvertendolo che il datore di lavoro continua a cercarlo, dopo ben sei anni, per il furto avvenuto nel suo laboratorio, e vuole ucciderlo.

L'interprete ha così tradotto le lettere scritte in francese, prodotte in udienza: "*una è stata mandata dal suo amico [redacted] detto [redacted] viene da Siby e dice che sono andati a trovare il suo vecchio datore di lavoro in ordine al problema che lui ha avuto e purtroppo li ha cacciati , ha giurato sulla testa di sua madre che lui lo ucciderà. E' pronto a pagare qualcuno per trovarlo e ucciderlo. Nella lettera si legge: "Per fortuna, il datore non sa in quale paese vivi. E' nel tuo interesse non tornare più qui. Resta dove sei e vivi la tua vita in pace. I ricchi come il datore di lavoro non andranno mai in prigione nel nostro paese, a differenza dei poveri , tu in quanto povero resta dove sei, lui potrebbe farti qualunque cosa, anche ucciderti". La lettera è partita l'8.4.16.*

Firmato Da: CASELLA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 229a612d1f7ba7a41d600a8fe6b7f97 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

L'altra lettera è del 22.3.16, proviene da [redacted]*, un altro amico, è quasi la stessa della prima, il contenuto è analogo, aggiunge "se prima il tuo ex datore di lavoro parlava di prigione, adesso siamo preoccupati per te perché parla di morte".*
Permangono dunque forti dubbi di credibilità del racconto, soprattutto in merito alle ragioni che impedirebbero al ricorrente di fare ritorno a Siby.

Va pertanto ritenuto – valutate le dichiarazioni rese dal ricorrente ed i motivi per cui lo stesso non viene ritenuto credibile - che non sussista alcun rischio di persecuzione diretta e personale per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica o di danno grave nel senso indicato dall'art. 14, 14 lett a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251.

Si ritiene infine di dover escludere anche i presupposti per la protezione sussidiaria prevista dall'art. 14, lettera c), ovvero una situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato interno così come identificata dalla Corte di Giustizia Europea nelle note sentenze Elgafaji del 17.2.2009 e Diakatè del 30.1.2014. Invero i più recenti resoconti sulla situazione del paese (http://www.refworld.org a cura dell''UNCHR, rapporto 2015-2016 di Amnesty International) concordano nell'affermare che l'area del Mali interessata dagli scontri armati è soltanto la parte settentrionale del paese mentre la zona di provenienza del ricorrente è Siby, nei pressi di Bamako.

La più recente posizione dell'UNHCR sul Mali, risalente al comunicato del gennaio 2014, peraltro coerente con le altre fonti citate, evidenzia quanto segue: *"Il 18 giugno 2013, il Governo del Mali, il Movimento nazionale di liberazione dell'Azawad (MNLA) e l'Alto Consiglio per la liberazione dell'Azawad hanno firmato un accordo preliminare di pace, a Ouagadougou in Burkina Faso, disponendo un immediato cessate il fuoco, il ritiro dell'esercito maliano, ed il graduale reinsediamento delle istituzioni governative nella regione di Kidal. Questa evoluzione della situazione in Mali è stata accolta come un importante progresso nel dialogo politico tra i vari gruppi ribelli ed il governo"; b) Le elezioni presidenziali del Mali tenutesi il 28 luglio ed il successivo ballottaggio del giorno 11 agosto 2013 (nell'ambito dei quali l'UNHCR ha garantito supporto ai rifugiati maliani nell'esprimere il proprio voto pur trovandosi fuori dal Paese) sono stati generalmente considerati come eventi positivi e come un utile tassello del processo di riconciliazione e normalizzazione. Le elezioni legislative, svoltesi in due turni a novembre ed a dicembre*

Firmato Da: CASELLA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 229a612d1f7ba7a41d600a8ffe6b7f97 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

2013, hanno ulteriormente consolidato questo trend"; c) "Nel contesto di tali miglioramenti della situazione politica e delle condizioni di sicurezza in Mali, a partire da aprile 2013 sono iniziati ritorni spontanei di gruppi di rifugiati maliani dai Paesi limitrofi, sebbene i numeri complessivi non siano noti. Il ritorno di rifugiati, così come di persone internamente sfollate, sta avvenendo principalmente verso aree delle regioni di Timbuktu e Gao"; "Tuttavia bisogna rilevare che nonostante i ritorni spontanei nell'arco degli ultimi sei mesi verso la suddetta regione, in particolare verso le province di Timbuktu e Gao, la situazione nel Nord del Paese rimane instabile. Continuano, infatti, a registrarsi gravi incidenti e violazioni dei diritti umani, tra cui ritorsioni contro coloro che hanno fatto ritorno nel Paese e non solo. Numerosi attacchi testimoniano la perdurante esigenza di estrema vigilanza. Molte c.d. "milizie di autodifesa", costituite nel 2012 in opposizione ai gruppi armati separatisti e/o islamisti ed operanti al di fuori del sistema di sicurezza a controllo statale, sono tuttora attive nel Nord del Mali. E' documentato che alcune di queste milizie hanno compiuto gravi violazioni di diritti umani. Inoltre, le condizioni socio-economiche in alcune aree del Nord del Mali non sono ancora state riportate alla situazione antecedente il conflitto. Infrastrutture ed accesso ai servizi primari sono ben lontani dall'essere ripristinati: questo determina la perdurante dipendenza della popolazione locale dagli aiuti umanitari. L'UNHCR, pertanto, ritiene che la situazione non consenta ancora rimpatri sostenibili in condizioni di sicurezza e dignità delle persone."; "La situazione a Kidal e nei dintorni risulta particolarmente preoccupante, anche per la presenza di un'ampia pluralità di soggetti armati tra cui gli eserciti maliano e francese, i contingenti MINUSMA e le truppe MNLA. Quest'ultimo si trova confinato nelle proprie caserme ma non è disarmato. Nessun meccanismo che garantisca l'applicazione della legge è operativo in quest'area"; "Alla luce della normalizzazione della situazione nella parte meridionale del Mali, l'UNHCR non rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso questa zona del Paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, deciso nel merito e nel rispetto di procedure eque. Rispetto a chiunque provenga dal Sud del Mali e tuttora chieda protezione internazionale in base a specifici motivi individuali, l'UNHCR ritiene che la relativa istanza debba essere valutata secondo le procedure di asilo in vigore prendendo in considerazione le circostanze individuali del caso; con la precisazione che la parte meridionale del Mali comprende le province di Kayes, Sikasso, Segou, Mopti, Koulikoro e Bamako (distretto della capitale)".

Firmato Da: CASELLA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 229a612d1f7ba7a41d600a8ffe6b7f97 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

Non si rinvengono nei siti di specifica attendibilità notizie in ordine ad un deterioramento nel periodo successivo delle condizioni del sud paese sotto il profilo dell'esplodere di situazioni di violenza riconducibili al concetto di conflitto locale o internazionale.

Anche le informazioni tratte dal sito "viaggiare sicuri" del Ministero degli Affari Esteri, pubblicato il 2.8.16, valido al 30.9.16, esaminate d'ufficio da questo giudicante, nel quale si sconsigliano i viaggi nel Paese e si legge che "*le Autorità hanno decretato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 marzo 2017*", pur dando atto del rischio di attentati in tutto il paese mirati a cittadini ed interessi occidentali, per quanto riguarda il conflitto armato riferiscono che "*Il Mali attraversa inoltre una delicata fase di stabilizzazione post-conflitto ed è teatro di una missione militare internazionale sotto egida ONU. Le Autorità maliane stanno gradualmente, e non senza difficoltà, reinsediandosi nei principali capoluoghi settentrionali (Mopti, Gao, Timbuctu), rimasti per oltre un anno sotto il controllo di gruppi armati legati al narco-traffico e al terrorismo islamista (gruppi che restano comunque tuttora attivi). Preoccupante rimane la situazione in alcuni centri del Nord, tra cui in particolare Mopti, Gao, Timbuctu, Kidal e Menaka*", circoscrivendo dunque alla sola zona a nord del paese la situazione di pericolo riferibile ad una volenza indiscriminata connessa ad un conflitto armato in corso.

Dato l'indiscutibile quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione del Mali e l'assenza di legami familiari nel paese di origine appare invece meritevole di accoglimento la domanda subordinata di protezione umanitaria.

E' infatti verosimile che il ricorrente, se tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/15), idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

Ne consegue che il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
La mancata costituzione in giudizio da parte del Ministero e la controvertibilità della questione trattata rendono equa la irripetibilità delle spese processuali.

Firmato Da: CASELLA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 229a612d1f7ba7a41d600a8ffa6b7f97 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

Riconosce in capo al sig. [redacted], nato a [redacted] (Mali) il 22.08.94

il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari e per l'effetto

-Annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. 7881/16 emesso in data 8.02.2016 e notificato alla parte il 25.02.16, nella parte in cui dispone che *"non si ritiene sussistano i presupposti per trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 286/1998"*.

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova,

Genova, 3.10.2016

Il Giudice

Dott.ssa Manuela Casella

Firmato Da: CASELLA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 229a612d1f7ba7a41d600a8fe6b7f97 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6